

**Dr.ssa Cristina Iarabek geologo**  
Viale Giovanni da Cermenate, 66  
20141 Milano  
Cod. Fisc. : RBK CST68L 53F 205C  
Partita IVA : 12075800156



**PROGEA Consulting S.r.l**

Sede legale: via Garibaldi 40 - 24036 Ponte San Pietro (BG)  
Sede operativa: via Garibaldi 50 - 24036 Ponte San Pietro (BG)  
tel. 348 9045300 - email: progeaconsulting@libero.it


**COMUNE DI PEDRENGO**  
**(Prov. Bergamo)**



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
E REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA  
(DGR 18 Dicembre 2017 – N. X/7581)**

**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
ELABORATO NORMATIVO**

**Giugno 2019**



**INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – COMPETENZE E DELEGHE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 – IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 – IL RETICOLO IDRICO CONSORTILE O DI BONIFICA... </b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - FASCE DI RISPETTO; CRITERI DI DELIMITAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - LAVORI ED ATTI VIETATI NELLA FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 13 - FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO CONSORTILE O DI BONIFICA.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DA PARTE DEL CBMPB.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 15 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 16 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 17 - DIVIETO DI TOMBINATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 18 - SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 20 - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 21 - CANONI .....</b>	<b>25</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>31</b>

## PREMESSA

Nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale vigente in materia di Polizia Idraulica, in questo elaborato sono descritte le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico presente sul territorio di Pedrengo, suddiviso in Reticolo Idrico Principale (RIP) e Reticolo Idrico di Bonifica (RIB).

### *Art. 1 - Finalità e obiettivi*

Il presente documento normativo costituisce il Regolamento di disciplina dell'attività di Polizia idraulica degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle sue fasce di rispetto e persegue i seguenti obiettivi:

- a. *la salvaguardia e la corretta gestione della rete idrografica appartenente al reticolo idrico principale, minore e consortile,*
- b. *l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici appartenenti al reticolo idrico del territorio di Pedrengo;*
- c. *il rispetto delle norme di legge vigenti in materia di polizia idraulica;*
- d. *l'adempimento di quanto previsto dalla DGR n. X/7581 del 18/12/ 2017.*

### *Art. 2 - Leggi e normative di riferimento*

La Regione Lombardia con L.R. n. 1/2000 ha stabilito le competenze in materia di polizia idraulica delegandole:

- a) ai comuni per quanto riguarda il reticolo idrico minore (Art. 3, comma 114),
- b) ai consorzi per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica individuato dalla Giunta Regionale (art. 85, comma 65)

mantenendo tali competenze relativamente al Reticolo Idrico Principale

1) L'attività di polizia idraulica è regolamentata da:

- a) *R.D. 523 del 25.07.1904*, integrata dalle disposizione del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115;
- b) *Norme di Attuazione del P.A.I.*;
- c) *P.G.R.A. (Variante al P.A.I)*
- d) *Legge 5 gennaio 1994 n. 37*, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- e) *L. R. n. 4 del 15/03/2016* di "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.
- f) D.G.R. 20 novembre 2017 n. X/7372 - Regolamento Regionale di invarianza idraulica

- g) D.G.R. n. 7581 del 18/12/2017 - Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)
- h) D.G.R. 9 ottobre 2017 - n. X/7213 - L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
- i) Decreto n. 15946 del 12/12/2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento alle "Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale (Aggiornamento D.D.S: n. 7644 del 07/08/2014 inerente le procedure di alienazione/sdemanializzazione)";
- j) D.G.R. 31 luglio 2017 - n. X/6990 "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003" inerente il Nuovo P.T.U.A. di disciplina degli scarichi;
- 2) Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, sono disciplinati:
- 1) per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
  - 2) per le fasce del F. Serio, dagli artt. 29, 30 e 31 delle Norme di Attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), adottata dall'Autorità di Bacino del F. Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e dalle eventuali modifiche introdotte dal PGRA (Direttiva Alluvioni).
  - 3) per i canali di bonifica (rogge irrigue), dalla DGR 11 febbraio 2005, n. 20552, dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 - n. 3. (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.» e dalla D.G.R. 9 ottobre 2017 - n. X/7213 - L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Le norme citate sono da considerarsi integrative di quelle vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

### Art. 3 – Competenze e Deleghe

- 1) Sono competenza della Regione Lombardia le funzioni di polizia idraulica sul reticolo Idrico principale.
- 2) Sono assegnate ai Consorzi le funzioni di polizia idraulica sui Canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'Allegato «C» della DGR X/7581 del 18/12/2017 come stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3.
- 3) La Regione Lombardia può affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua sul Reticolo idrico Principale

- 4) I Comuni possono affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore.

#### Art. 4 - Definizioni

Acque pubbliche e demanio idrico: sono definite acque pubbliche appartenenti al demanio idrico "tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato (Art. 144 comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"). Secondo il Codice Civile sono inoltre definite "acque pubbliche" tutti gli altri corsi d'acqua, naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (*rivi, fossati, scolatori etc.*), indipendentemente dal regime idrico, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Alveo: per alveo di un corso d'acqua si intende lo spazio di terreno compreso tra le sponde naturali, variabili, incise dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo, occupato dalla piena normale (ordinaria).

Argini: sono le opere artificiali che talvolta vengono realizzate per contenere le piene.

Reticolo idrico Principale: si intende l'insieme dei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. n. VI/47310 del 22 dicembre 1999 ed elencati all'allegato "A" della D.G.R. n. 7581/2017.

Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. n. 7581/2017 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali.

Riva interna o sponda: è lo spazio che nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale.

Riva esterna: è la zona esterna contigua alla riva interna

Per quanto sopra definito:

- sono attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne;
- gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono essere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure gravate di servitù pubblica.

**Art. 5 – Il Reticolo idrico Principale**

In territorio di Pedrengo il Reticolo Idrico Principale è rappresentato da:

1 - Fiume Serio, codice BG088 – AA.PP n. 146

**Art. 6 – Il reticolo idrico Consortile o di Bonifica**

In territorio di Pedrengo sono presenti alcuni corsi d'acqua denominati "rogge" o canali assegnati al Reticolo Idrico Consortile e precisamente:

<b>Codice</b>	<b>Reticolo Consortile o di Bonifica</b>	<b>Funzione</b>	<b>Elenco AA.PP</b>
03016160_0001	Roggia Borgogna est	Promiscua	No
03016160_0002	Roggia Borgogna ovest	Promiscua	No
03016160_0003	Fosso di Brusa	Idraulica	No
03016160_0004	Roggia Roncaglia	Promiscua	No
03016160_0005	Roggia Pedrenga	Promiscua	No
03016160_0006	Roggia Roncaglino	Promiscua	No
03016160_0007	Seriola dei Prati	Promiscua	No

*Tali rogge non figurano tutte nelle mappe catastali fornite dal Comune. Si precisa che la sovrapposizione del reticolo catastale con il reticolo aerofotogrammetrico risulta spesso alquanto difficoltosa e si hanno notevoli difformità nel raffronto fra le due cartografie.*

**Pertanto, per la individuazione del reticolo e conseguentemente delle fasce di rispetto si è fatto riferimento alla situazione reale rappresentata nell'aerofotogrammetria comunale.**

Il reticolo consortile è gestito dal **Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca** ed è consultabile sul sito consortile [www.cbbg.it](http://www.cbbg.it) "Catasto della Rete Consortile", approvato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del CDA n° 028 del 17 aprile 2018

**Art. 7 - Fasce di rispetto; criteri di delimitazione**


I criteri di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, siano essi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Minore e di Bonifica, tengono conto:

- di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del R.D, 523/1904.
- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale

Secondo la giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le di-

stanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Di seguito si riporta una schema che illustra la modalità di misura della fasce in funzione delle diverse tipologie di alveo.



Per il Reticolo Consortile si fa riferimento ai contenuti della *D.G.R. 9 ottobre 2017 - n. X/7213 - L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca*.

Nella individuazione del Reticolo Consortile si è fatto riferimento alla mappa CTR fornita dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca tenendo che:

- trattasi in tutti i casi di reticolo artificiale ad uso irriguo e con funzione di sgrondo delle acque meteoriche, solo occasionalmente e per brevi tratti arginato, con sponde e letto naturali o costituite da muretti in pietrame o in cemento, a volte sostituite da canali prefabbricati;
- è caratterizzato da un deflusso sufficientemente controllato e monitorato in quanto l'apertura o chiusura di alcuni nodi di partizione e derivazione secondaria permette di regolare il flusso idrico, nonché di deviare e scaricare su altri percorsi eventuali eccessi di portata conseguenti a piogge intense e prolungate;
- presenta in alcuni rami carattere di provvisorietà, con parziali modifiche strutturali e di tracciato, con eliminazione di rami secondari e con l'attivazione di altri in relazione con la progressiva espansione urbanistica, soprattutto degli insediamenti produttivi, con la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e con la progressiva riduzione delle aree agricole;
- per lunghi tratti è tombinato al disotto di marciapiedi e piazzali.

#### *Art. 8 - Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale*

Riguardano il F. Serio

Le fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità sono fissate in 10 metri con i divieti, le limitazioni, i vincoli previsti dalla Normativa vigente (dal R.D. 523/1904 alla L.R. n.4/2016 e recenti dd.gg.rr.).

#### *Art. 9 - Lavori ed atti vietati nella fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale*

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) *la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette conces-*



- sioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.
- n) Le serre mobili non sono realizzabili in aree soggette alle limitazioni previste per la fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), come indicato al punto 5 della D.G.R. 25 settembre 2017 - n. X/7117.

La tombinatura è vietata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia; può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

Art. 10 - Lavori e opere soggetti a concessioni per interventi sul Reticolo Idrico Principale

Ai sensi degli **artt. 97 e 98**, r.d. n. 523/1904, le **principali attività e le più significative opere soggette a concessione** rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- i) scavi e demolizioni;
- l) coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- m) chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis e di conoide (art. 9).

Vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.

**Art. 11 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico per interventi sul Reticolo Idrico Principale**

Sono soggetti a **nulla-osta idraulico**:

- *gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;*
- *la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo; Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 30 ottobre 2012 – 184 – Bollettino Ufficiale*
- *gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).*

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite ai proprietari frontisti «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

Pertanto è possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

**Art. 12 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

**Art. 13 - Fasce di rispetto del Reticolo Consortile o di Bonifica**

L'individuazione dei canali e delle altre opere idrauliche costituenti la rete consortile è definita in via generale dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti. Nella rete consortile rientrano anche i canali gestiti da altri soggetti convenzionati con il Consorzio.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto del reticolo consortile, vale quanto previsto dagli **art. 4 del Regolamento Consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca** approvato con D.G.R. 9 ottobre 2017 - n. X/7213, mentre le attività vietate e consentite sono indicate agli **articoli dal 5 al 12** dello stesso Regolamento.

**a) Dimensionamento fasce di rispetto**

Le **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in **linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m** a seconda dell'importanza riconosciuta ai

**singoli corsi.** Tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a).

Con riferimento all'**Art. 4** del Regolamento Consortile vigente, sulla rete principale le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri per ogni argine, mentre sulla rete secondaria le fasce sono pari a **5 metri**, sempre per ogni argine (vedasi cartografia).

All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche principale, possono ridursi a 5 metri per ogni argine.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

Con riferimento a quanto sopra viene assegnata una fascia di rispetto di **5 m** a tutte le rogge.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Tale fascia, in caso di rogge attigue, con fasce sovrapposte, le stesse vengono cartografate come fascia unica sul lato esterno delle stesse.

Si ribadisce che, considerato che spesso esistono forti discrepanze fra i tracciati dei corsi d'acqua demaniali riportati nelle mappe catastali, nella Carta Tecnica Regionale e nella aerofotogrammetrica comunale in scala 1:2.000, in genere più aggiornata e più rispondente alla realtà, per la delimitazione delle fasce di rispetto si è fatto riferimento a quest'ultima.

### **Attività vietate nelle fasce di rispetto**

1. Per i ***corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile***, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto. Con riferimento al Regolamento Consortile vigente, negli alvei e nelle fasce di rispetto è vietato:

- a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati
- b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari -, scavare, il movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio competente;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
  - f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
  - g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
  - h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto;
  - i) depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
  - j) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso rilasciato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistono nella:
- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
  - b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
  - c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
  - d) demolizione e ricostruzione di opere assentite all'interno della fascia di rispetto.
3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non già assentite, seguono le procedure di cui all'art. 33 del Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, mentre potrà essere assentita, a parità di volume, la modifica delle sagome dei fabbricati, senza che ciò comporti aumento delle superfici impermeabilizzate.

**Attività consentite nelle fasce di rispetto**

Nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Consortile vigente, e nella discrezionalità tecnica del Consorzio, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sono inoltre attività consentite con disposizioni specifiche:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consortile;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;

- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione.
- n) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per esigenze tecniche, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

Per quanto qui non espressamente riportato circa le ulteriori attività ammesse e relative condizioni si fa riferimento agli **Artt. 10, 11 e 12** del **Regolamento Consortile vigente**.

#### Art. 14 - Rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte del CBMPB

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente.
2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori laddove previsti, deve contenere:
  - l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
  - la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
  - la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita
  - per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.
3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.
5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di inter-



ferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.

6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:
  - comunica al richiedente l'esito della stessa;
  - trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri addizionali, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.
8. Il disciplinare, viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.
9. In seguito il dirigente competente:
  - prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
  - verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
  - emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.
10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego motivata, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.
11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
12. I provvedimenti di assenso, salvo diversa disposizione motivata da parte del Dirigente che li ha emessi e da quanto previsto dalla normativa vigente, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
13. Qualora l'atto di assenso necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.
14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni Comunali e Provinciali, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del

provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifici convenzionamenti che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione da parte del CDA del Consorzio.

Richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. *variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;*
2. *interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;*
3. *costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri*
4. *manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;*
5. *realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;*
6. *immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;*
7. *costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;*
8. *transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;*
9. *estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;*
10. *temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.*

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito del richiedente presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo.

Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; il richiedente deve attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali, per l'espressione del Parere di competenza da acquisire prima della realizzazione delle opere.

*Art. 15 - Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Consortile*

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

L'imposizione delle fasce di rispetto è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per l'accesso ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del Consorzio, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione comprende:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dal Consorzio. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione delle aree e delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Le modalità di realizzazione degli interventi sul Reticolo Consortile sono finalizzate oltre che alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio, alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tecniche che infatti, contribuiscono sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

Si riportano nel seguito **alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:**

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

#### Art. 16 – Modalità di esecuzione delle opere

##### a) Attraversamenti da realizzare

Gli **attraversamenti** (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 11 pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

I progetti di tali interventi devono essere verificati per portate di deflusso calcolate con tempo di ritorno di 100, prevedendo un franco di 1 metro rispetto al tirante idrico di piena.

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica (difese spondali, briglie, traverse ...), ad opera dell'Ente pubblico o di privati,

In ogni caso i manufatti non devono.

- *Restringere la sezione di deflusso mediante spalle, rilevati di accesso o infrastrutture longitudinali, briglie e soglie, riducendo la capacità di portata dell'alveo;*
- *avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;*

I manufatti di attraversamento al disotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione.

In caso di deviazioni di percorso, i nuovi rami dovranno garantire il convogliamento delle portate. Tali variazioni di percorso dovranno mantenere il carattere di corso d'acqua a cielo aperto.

Qualora sia indispensabile la realizzazione di tratti tombinati, si dovrà ottemperare a quanto indicato dall'articolo 6 comma 3b del Regolamento Consortile:

*"3b. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse: b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;"*

#### b) Attraversamenti esistenti

Per il rinnovo di concessioni relative a **attraversamenti esistenti**, deve essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa valutando:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Per gli **attraversamenti di linee tecnologiche** che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

#### c) Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Il progetto deve essere corredato da una **verifica di compatibilità idraulica** ai sensi delle norme vigenti in materia idraulica.

*Art. 17 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua*

Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n. 152/1999, al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.

Per le tombinature esistenti e per quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nell'ambito delle stesse sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per i tratti di corsi d'acqua naturali già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico /PAI), sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

*Art. 18 - Scarichi idrici*

**L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua** rientra fra i compiti di polizia idraulica attribuiti ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica per il reticolo di Bonifica. Tale autorizzazione riguarda l'aspetto quantitativo, materia che è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Con riferimento alla Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua e al successivo Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, essendo il Comune di Pedrengo inserito in ambito territoriale ad alta criticità idraulica (Area A), le acque meteoriche scaricate nei recettori a seguito di interventi edilizi che modifichino le condizioni di permeabilità devono essere contenute nei limiti di 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Il gestore del recettore può imporre limiti più restrittivi e in ogni caso sarà necessario procedere alla laminazione del acque in esubero.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi nei corsi d'acqua *di acque domestiche, assimilate, industriali e urbane*, il parere viene espresso dall'Amministrazione Provinciale competente per gli aspetti qualitativi.

Gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, e quelle e di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

La Provincia è l'ente competente al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Considerata la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copriidrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

#### Art. 19 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (*immobili ed aree di notevole interesse pubblico*), 142 (*aree tutelate per legge*), 143 c.1 lett. d) e 157 (*notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previdente*) del **Decreto legislativo 42/2004 n° 42** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), la competenza al rilascio dell'*autorizzazione paesaggistica* è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; in particolare è assegnata:

al Comune

- per quanto riguarda gli artt. 136 e 142 punto1, comma c) del **Decreto legislativo 42/2004** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).
- Per quanto riguarda l'art. 32 della **Legge 28 febbraio 1985, n. 47** (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia - Sanzioni amministrative e penali*)
- Il rilascio di eventuale Concessione edilizia

alla Regione Lombardia:

- per opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali o di competenza della regione, con esclusione di quelli previsti dall'art. 27 comma 1, lettere a), b), c) e d) indicati agli art. 6, 7 e 16 della L.R. 18/97;

#### Art. 20 - Sdemanializzazioni e alienazioni

Nelle procedure di sdemanializzazione ed alienazione le istanze, corredate da documentazione tecnica di cui all' All. A al DECRETO N. 15946 Del 12/12/2017, vanno indirizzate all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombarda.

Una volta ricevuta la richiesta di alienazione o sdemanializzazione dall'Agenzia del Demanio, l'Ufficio Territoriale Regionale verifica la completezza della documentazione necessaria ed in caso di carenza documentale, chiede all'Agenzia del Demanio di provvedere alle integrazioni necessarie entro 30 giorni, scaduti i quali la domanda verrà archiviata.

L'Ufficio Territoriale Regionale, acquisita la documentazione completa, qualora non si presentino evidenti motivi di esclusione, indice la Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di acquisire i pareri obbligatori.

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti nella stessa espresse, l'Ufficio Territoriale Regionale esprime con decreto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, il parere unico regionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dall'Agenzia del Demanio.

L'Ufficio Territoriale Regionale trasmette il citato decreto all'Agenzia del Demanio per i seguiti di competenza, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e all'Autorità demaniale competente per opportuna conoscenza.

#### **Casi in cui non è possibile procedere a sdemanializzazione e alienazione**

Per quanto previsto dall'ALL. A al DECRETO N. 15946 Del 12/12/2017 - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA non possono perdere la demanialità

- le zone atte a consentire il transito e l'accesso al corso d'acqua;
- i canali demaniali e le loro pertinenze (es. alzaie) che svolgono funzione idraulica;
- le aree incluse nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile, così come individuate negli studi dei reticoli idrici redatti dai Comuni (Documento di Polizia Idraulica ai sensi della d.g.r. n. 7581/2017) e da Consorzi di Bonifica (ai sensi del Regolamento Consortile ai sensi della d.g.r. 7213/17); fanno eccezione le aree demaniali appartenenti ad ex alvei ed attualmente rientranti nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua rettificati dalla PA.
- le aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;



- le aree incluse nelle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e classificate nel modo seguente: Ee (aree di esondazione pericolosità molto elevata), Eb (aree di esondazione pericolosità elevata), aree di conoide Ca (conoide attivo non protetto) e Cp (conoide parzialmente protetto), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME - PS 267/98);
- le zone perimetrate in classe 4 nella carta di fattibilità della componente geologica idrogeologica e sismica redatta ai sensi dei criteri attuativi della L.R.12/2005 di cui alla DGR 2616/2011 e s.m.i. e recepita nei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali;
- le aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

#### Art. 21 - Canoni

a) Spettano alla Regione Lombardia il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo idrico principale.

I canoni regionali di polizia idraulica vengono calcolati con riferimento alla **D.g.r. 24 ottobre 2018 – n.XI/698**, aggiornamento della **DGR 24 Dicembre 2017 – n. X/7581** in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019, in applicazione dell'**art.6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F)** e alle linee guida di polizia idraulica **(Allegato E)**.

b) Spettano al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo consortile, da utilizzare per la gestione e manutenzione.

Sono soggette a canone opere e le attività appartenenti alle seguenti categorie:

- *attraversamenti;*
- *parallelismi;*
- *coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;*
- *scarichi;*
- *transiti arginali e rampe di collegamento;*
- *occupazione di aree demaniali.*
- *muri di sponda con plinto di fondazione;*
- *canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;*
- *concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;*
- *utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.*

## PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (d.g.r. 7581/17, All. D capitoli 6-7-8)

### Capitolo 6 – elaborati

Il **Documento di Polizia Idraulica**, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico** composto dalla cartografia (in formato cartaceo) e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovrà riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutto il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto:

a) il **Reticolo idrografico Principale**, individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;

b) il Reticolo idrografico Minore di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto; *(non presente nell'ambito comunale di Pedrengo)*

c) il **Reticolo idrografico di Bonifica**, individuato ai sensi della presente deliberazione (Allegato C);

d) i corpi idrici privati; *(non presenti nell'ambito comunale di Pedrengo)*

- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;

- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta, da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica redatta in accordo con lo schema riportato in calce al presente documento.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.

### Capitolo 6.1 – modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui documenti di polizia idraulica

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, di un parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di Polizia Idraulica e ne trasmette copia digitale e cartacea all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo
Regione Lombardia – UTR	Emette il parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica

Regione Lombardia – D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Difesa del suolo	Disciplina il riordino dei reticoli idrici e stabilisce modalità di esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo – U.O. Strumenti di Governo del Territorio	Gestisce l'infrastruttura dell'Informazione Territoriale
Lombardia Informatica S.Pubblica Amministrazione	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T. Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti

Il Comune, una volta adottato il proprio documento di Polizia Idraulica, invia istanza di parere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia digitale (la copia digitale è trasmessa telematicamente attraverso il caricamento sull'applicativo digitale RIMWEB degli shapefiles redatti secondo le *"Linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto"*, pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).

Il Comune, nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, trasmette il proprio documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente.

L'UTR, entro i termini previsti per l'istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza):

- esamina il documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico;
- verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB per la validazione da parte della struttura regionale competente;
- richiede il controllo a Lombardia Informatica della rispondenza dei dati digitali (componente geografica) attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@lispa.it), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell'istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze l'UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzione/integrazione.

Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e trasmette nuova istanza. Dal momento della protocollazione della nuova istanza decorrono nuovamente i tempi istruttori.

Terminata positivamente l'istruttoria, l'UTR invia:

- al Comune il parere positivo;
- alla casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@lispa.it) della Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo;

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a:

- approvare in Consiglio Comunale il Documento di Polizia Idraulica
- caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte documentale integrativa (file in formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull'approvazione (comprensiva di copia della delibera di approvazione).

Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di assistenza di Lombardia Informatica provvede a caricare sui server regionali la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

## **Capitolo 7 – Documentazione informatica per gli aggiornamenti**

I comuni devono consegnare alla Regione gli elaborati del Documento di Polizia Idraulica in formato digitale secondo le disposizioni tecniche di seguito indicate.

Scopo di tale consegna è quello di integrare la cartografia dei reticoli idrici locali dei Comuni nel SIT integrato previsto dall'art. 3 della legge regionale 12/2005, ottenendo una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili al cittadino, alle amministrazioni locali e ai professionisti.

La consegna del Documento di Polizia Idraulica (DPI) in formato digitale dovrà essere composta da:

- scheda dei dati di riferimento del DPI, compreso l'elenco e la descrizione dei files allegati;
- files in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore RIM" in formato shapefile.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shape file da utilizzare come riferimento ed il modello della scheda dei dati del DPI, sono pubblicate nel portale di Regione Lombardia nelle pagine relative alla Polizia Idraulica.

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione del nuovo DPI o in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso.

**Reticoli idrici:** sono costituiti dalle mezzerie dei corsi d'acqua, devono essere digitalizzati nel seguente modo:

- è necessario dare continuità ai diversi tratti di reticolo;
- ogni tratto deve avere un nodo al punto di inizio, un nodo al punto di fine del tratto, sia se il tratto si interrompe sia se confluisce in altro corpo idrico;

- per i corsi d'acqua che interessano il territorio di più comuni, i nodi di inizio e fine devono corrispondere con le intersezioni dei tratti del corso d'acqua con i confini comunali.

I reticoli devono essere contenuti all'interno delle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici.

I reticoli già digitalizzati nella banca dati regionale, denominati "Reticolo Master" sono pubblicati nel GeoPortale di Regione Lombardia e scaricabili dai Comuni che devono redigere il DPI. I Comuni, nel corso della procedura descritta al paragrafo 6.1, devono riconsegnare il reticolo completo aggiornato.

Tutto il reticolo dovrà essere classificato secondo gli attributi descritti nello Schema fisico.

**Aree tra le sponde dei corpi idrici:** sono costituiti dalle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici o tra gli argini ove esistenti.

Devono essere digitalizzati come un nuovo strato, anche se possono coincidere con gli alvei naturali o artificiali del Database topografico. Il poligono deve essere chiuso in corrispondenza dell'inizio e della fine del corso d'acqua.

Devono essere digitalizzati per tutti i corsi d'acqua nel caso l'alveo compreso tra le due sponde abbia larghezza superiore a 2 metri; per i corsi di dimensioni inferiori la rappresentazione delle sponde è coincidente con la tracciatura del reticolo e non deve essere fornito lo strato informativo.

**Aree occupate dagli argini:** sono costituiti dalle aree occupate dagli eventuali argini dei corpi idrici, devono essere digitalizzate come un nuovo strato. Il poligono deve essere chiuso.

Devono essere digitalizzate per tutti quegli argini che alla base abbiano larghezza superiore a 2 metri, per gli argini di dimensioni inferiori la rappresentazione non è dovuta e non deve essere fornito lo strato informativo.

**Fasce di rispetto:** comprendono tutte le fasce definite nel DPI, sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI, non comprendono quindi le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini.

Ad ogni fascia dovrà essere attribuita la classificazione prevista dal DPI, secondo lo Schema fisico.

### **Capitolo 7.1 Criteri di digitalizzazione dell'elaborato cartografico**

L'elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- il sistema di coordinate scelto per l'acquisizione delle componenti cartografiche deve essere UTM32\_WGS84 (non è accettabile il vecchio sistema di coordinate Gauss Boaga);

- la scala di digitalizzazione deve essere quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico comunale (1:1000 – 1:2000 – 1:5000);
- la base cartografica di partenza da utilizzare come riferimento deve essere il Database topografico;
- i Comuni che sono privi di Database topografico, dovranno ridisegnare il reticolo individuato sulla cartografia comunale, raccordandosi al reticolo Master regionale;
- l'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire, partendo dal reticolo idrografico Master messo a disposizione da Regione Lombardia, identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il reticolo Master, che comprende il Reticolo Idrografico Principale, il Reticolo di Bonifica – SIBITER, l'idrografia del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000 è scaricabile dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo:

<http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>.

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sarà soggetta come tutto il DPI a parere tecnico vincolante da parte di Regione Lombardia; il parere riguarderà anche la completezza della documentazione informatica, la coerenza dei file cartografici rispetto al reticolo Master e la rispondenza dei file alle specifiche tecniche e allo schema fisico

## **Capitolo 8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.**

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5.

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici;

- in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verificano queste ultime condizioni gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato al presente documento) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

**ALLEGATI**

- *Documentazione da allegare alla domanda di nulla-osta idraulico o di concessione di polizia idraulica*
- *Canoni regionali di polizia idraulica*

Dott. Geol. Cristina Iarabek



A red circular stamp from the Ordine dei Geologi della Lombardia, number 982, is positioned above a handwritten signature in black ink that reads "Cristina Iarabek".

**Documentazione da allegare alla domanda di nulla-osta idraulico o di concessione di polizia idraulica**

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria; la domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS. All'interno della domanda il richiedente dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda.

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:**

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo e data di nascita
- Comune di residenza ed indirizzo
- Numero di telefono
- Indirizzo di posta elettronica

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico**

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale ed indirizzo
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo e data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune ed indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i seguenti documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.



**1. Relazione tecnica costituita da:**

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

*Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.*

- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

**2. Elaborati grafici:**

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

**3. Certificazioni allegate:**

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

**CANONI REGIONALI****ALLEGATO F ALLA DGR 18/12/2017, n. X/7581**

Bollettino Ufficiale

- 529 -



Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

**ALLEGATO F**

<b>CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA</b>		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,54 per metro lineare Importo minimo € 76,96
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,08 per metro lineare Importo minimo € 153,92
Note per	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. A.1 Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. A.2 Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 76,96
Note per	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5,00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi.	€ 4,10 per metro quadro Importo minimo € 153,92
Note per	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,21 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
Note per	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,05 per metro quadro (€ 4,10 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,21 per metro quadro (€ 16,42 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). C.1 La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. C.2 Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€. 76,96
Note per	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.1		
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 153,92 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 153,92 Importo massimo €. 1.539,23
Note per	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 153,92; da 16 a 30 cm €. 307,85; da 31 a 45 cm €. 461,77; ecc..)	
S.2	Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.	
Note per	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 76,96 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>• scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;</li> <li>• scarichi esistenti non volanzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: €. 307,85 per ogni 15 cm di diametro o multipli.</li> </ul> Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.	
S.1	Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente della Unità Organizzativa, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà, <del>case per case</del> l'opportunità e la durata della proroga.	
S.2	Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 461,77
Note per	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.	
S.3	Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate.	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 76,96
Note per	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.1		
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€. 153,92 per chilometro Importo minimo €. 153,92
Note per	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.2		
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.3		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 215,49 per ettaro Importo minimo € 153,92
Note per	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di <b>taglio piante ed arbusti</b> sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10)</p> <p>Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizi.it">http://www.denunciataglioboschi.servizi.it</a>.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.1		
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 174,45 per ettaro Importo minimo € 153,92
Note per	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione.</p>	
O.1.2	L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,21 per metro quadro Importo minimo € 153,92
Note per	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2		
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,10 per metro quadro Importo minimo € 153,92
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,05 per metro quadro Importo minimo € 1.026,15
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,03 per metro quadro Importo minimo € 2.052,31
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,51 per metro quadro Importo minimo € 10.261,53
Note per	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.</p>	
O.3		
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica.</p> <p>Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.</p>	
O.4		
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 153,92
Note per	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.5		

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e trasumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nulla-osta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nulla-osta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITA B" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.serviziid.it">http://www.denunciataglioboschi.serviziid.it</a> Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo

#### Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a €. 76,96 o €. €. 153,92 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,39.
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione; nell'iter di autorizzazione per la realizzazione delle stesse è comunque necessario acquisire il parere idraulico vincolante dell'autorità idraulica competente.
11.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

**ALLEGATO F ALLA DGR 18/12/2017, n. X/7581**

**Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4). 1.**

**1. Premessa**

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il **reticolo idrico principale** (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4). La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *"..la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso"*. Al comma 3 *"I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale regionale e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica"*. Infine al comma 4: *"la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell'importo totale del canone"*.

**2. Normativa di riferimento**

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All. 7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall'elaborato "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);
- "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- "Regolamento Regionale di invarianza idraulica" di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372

### 3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti

Riguardano gli *attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale* di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione. Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *"l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato"*. Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *"...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di 200 anni e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena"*.

Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m. Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m. Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende "negativa" e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato "F" alla presente deliberazione).

#### **Tabella 1a - Attraversamenti**

<b>Attraversamenti</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione</b>
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

### 4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione. Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è neces-

sario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato.

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica". La percentuale di riduzione del canone, inoltre tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

### **Tabella 1b - Scarichi**

Scarichi	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
- Non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	100%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	75%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Non conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	40%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904. - Conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	10%

Si

ri-

porta, per una miglior lettura della tabella 1b, l'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) e l'art. 8 del Regolamento Regionale di invarianza idraulica. Art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) – Gestione sostenibile del drenaggio urbano.

1. La Giunta regionale favorisce l'adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbani, anche mediante l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.
2. Il regolamento previsto dall'art.58 bis della L.R. 12/05 (di seguito "regolamento invarianza") è il principale strumento regionale per l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e la limitazione delle portate di acque meteoriche di dilavamento immesse nei corpi idrici superficiali e nelle reti fognarie, derivanti dagli



*interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.*

3. *I comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 mediante i propri strumenti di pianificazione urbanistica e regolamentare, individuando le misure necessarie di natura strutturale e non strutturale e garantendo il raccordo con le pertinenti previsioni dei Piani d'ambito del servizio idrico integrato. In particolare il Piano dei servizi del Piano di governo del territorio, anche sulla base delle previsioni contenute nei Piani d'ambito del servizio idrico integrato, individua le aree da destinare alla realizzazione degli interventi di laminazione delle portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, necessari a garantire il rispetto delle portate limite allo scarico previste dal regolamento invarianza.*
4. *Per garantire la coerenza con i contenuti del regolamento invarianza, con riferimento agli obiettivi di miglioramento della funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, la Giunta adegua il regolamento regionale sulla disciplina e regime autorizzatorio degli scariche di acque reflue urbane prevedendo le idonee disposizioni di raccordo.*
5. *Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di gestione sostenibile del drenaggio urbano sostenibile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 58bis della L.R. 12/2005, la Giunta regionale:*
  - a. *approva apposite linee guida e manuali per l'implementazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica negli strumenti urbanistici, nei regolamenti edilizi comunali e nei regolamenti di fognatura (KTM-P1-b099);*
  - b. *promuove interventi di volanizzazione diffusa delle acque meteoriche e delle acque di sfioro delle reti fognarie unitarie anche attraverso i reticoli idrici naturali e artificiali.*

#### Art 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica"

1. *Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):*
  - a) *per le **aree A** di cui al comma 3 dell'articolo 7: **10 l/s** per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
  - b) *per le **aree B** di cui al comma 3 dell'articolo 7: **20 l/s** per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
  - c) *per le **aree C** di cui al comma 3 dell'articolo 7: **20 l/s** per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.*
2. *Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.*
3. *I limiti alle portate di scarico sono ottenuti mediante l'adozione di sistemi finalizzati prioritariamente a favorire l'attenuazione della generazione dei deflussi meteorici a monte del loro scarico nel ricettore, attraverso misure locali incentivanti l'evapotraspirazione, il riuso, l'infiltrazione.*

*Nel caso in cui, nonostante il ricorso ai sistemi di cui al precedente periodo, sia comunque necessario realizzare lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore, il medesimo scarico deve avvenire, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 5, a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui al comma 1.*

4. Per tenere conto di possibili eventi meteorici ravvicinati, lo svuotamento degli invasi deve avvenire secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2, lettere e) ed f).
5. Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate, mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della porta.



ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA  
Dr. Geologo  
CRISTINA  
IARABEK  
n. 982

Cristina Iarabek